



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4317

Seduta del 15/02/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni

Oggetto

INDIRIZZI PER L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 APRILE 2020, "APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE, DAL PUNTO DI VISTA STRUTTURALE, DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 94 BIS, COMMA 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, NONCHÉ DELLE VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE PER LE QUALI NON OCCORRE IL PREAVVISO DI CUI ALL'ARTICOLO 93"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Dirigente Roberto Cerretti

L'atto si compone di 30 pagine

di cui 21 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e, in particolare, il Capo IV della Parte II concernente "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni";
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93";
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";

VISTE inoltre:

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e, in particolare, l'art. 32 comma 4, che conferisce alla Giunta Regionale la facoltà di approvare l'adeguamento alla normativa specifica e di settore regionale della modulistica edilizia unificata e standardizzata statale riguardante le procedure edilizie, alla quale si adeguano i Comuni;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 e ss.mm.ii., "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche", che disciplina la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio regionale, ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, di cui agli artt. 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del dpr 380/2001;
- la legge regionale 20 settembre 2020, n. 20, "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo", ed in particolare:
 - l'art. 5, "Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001", che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale deliberi gli indirizzi per l'uniforme



Regione Lombardia

LA GIUNTA

applicazione del sopra richiamato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020;

- l'art. 6, "Disciplina regionale degli interventi di attività edilizia libera a fini sismici", che esclude gli interventi di attività di edilizia libera, realizzati senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001, dall'ambito di applicazione della sopra richiamata legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33, e prevede che gli stessi possano essere realizzati senza il preavviso di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- 11 luglio 2014, n. 2129, "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)";
- 30 marzo 2016, n. 5001, "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e 13 comma 1, della l.r. 33/2015)";
- 17 luglio 2017, n. 6894, "Modulistica edilizia unificata e standardizzata: adeguamento alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia dei contenuti informativi dei moduli nazionali per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività edilizia";
- 12 novembre 2018, n. 784, "Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. 6894 del 17 luglio 2017, in attuazione di norme di settore comunitarie, nazionali e regionali";
- 2 dicembre 2019, n. 2584, "Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e 13 comma 1, della l.r. 33/2015) – Implementazione ai fini di semplificazione della modulistica prevista dall'allegato B alla d.g.r. n. X/5001/2016";

RICHIAMATI i decreti:

- d.u.o. 28 novembre 2018, n. 17589, "Aggiornamento della modulistica approvata dalla d.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)»";
- d.u.o. 22 maggio 2019, n. 7237, "Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904 – Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003”;

- d.s. 19 febbraio 2020, n. 2018, “Aggiornamento della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. XI/784 del 12 novembre 2018”;

RICHIAMATA, infine, la circolare regionale 28 gennaio 2020, n. 1, “Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5, S.O. del 31 gennaio 2020;

CONSIDERATO che l'art. 94 bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 32/2019 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, e modificato dal D.L. n. 123/2019 convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 156, prevede, con finalità di semplificazione, la seguente nuova classificazione degli interventi, codificati in funzione della rilevanza ai fini della tutela della pubblica incolumità:

- a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
- c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che l'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001 prevede che le regioni, a seguito dell'emanazione delle linee guida da parte del MIT, adottino specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse;

PRESO ATTO che le sopra richiamate Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, in particolare:

- definiscono le varianti di carattere non sostanziale ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, e permettono alle Regioni di individuare ulteriori ipotesi di tali varianti;
- prevedono che le opere prive di rilevanza possano essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;

PRESO ATTO che la Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha modificato il D.P.R. 380/2001, introducendo, tra l'altro, il principio del silenzio assenso anche per le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

istanze di autorizzazione in ambito sismico, e prevedendo lo svolgimento di controlli prioritari sugli interventi realizzati a seguito di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis dello stesso D.P.R. 380/2001;

CONSIDERATO l'art. 5, comma 1, della L.R. 33/2015, secondo cui rientrano nell'ambito di applicazione della legge le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa, e come disposto dall'allegato D della D.g.r. 30 marzo 2016 n. X/5001 «Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 33/2015», secondo cui si definiscono varianti al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino:

- a) un organismo diverso dal punto di vista tipologico e/o strutturale da quello previsto nel progetto originario;
- b) un aumento del volume o della superficie nonché dell'altezza dell'edificio rispetto al progetto approvato, che comporti una nuova verifica globale dell'intera struttura e/o sottostruttura;
- c) una risposta sismica significativamente diversa;

RITENUTO opportuno dare applicazione ai disposti del comma 2 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, a seguito della pubblicazione delle linee guida emanate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, e alle modifiche del D.P.R. 380/2001 introdotte dalla L. 120/2020, mediante:

- individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione degli interventi privi di rilevanza ai fini sismici nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93;
- aggiornamento del modulo "Relazione Tecnica Asseverazione Unica", approvato con D.G.R. n. 784/2018;
- definizione della Asseverazione del libero professionista per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";

PRESO ATTO delle osservazioni e degli approfondimenti emersi nell'ambito del gruppo di lavoro "Attuazione delle disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche", costituito con decreto del Direttore Generale Territorio e Protezione Civile n. 13441 del 24 settembre 2018 e rinnovato con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

successivi decreti n. 15132 del 22 ottobre 2019 e n. 13724 del 12 novembre 2020, al fine di operare il coordinamento e la sintesi delle diverse competenze tecniche, amministrative e giuridiche delle direzioni generali della Regione Lombardia coinvolte, raccogliendo, altresì, l'esperienza degli ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi, espressa attraverso i propri rappresentanti, nonché dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani della Lombardia;

PRESO ATTO dei documenti tecnici predisposti dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, approvati dal Gruppo di Lavoro sopra richiamato, come da verbali agli atti della direzione stessa, riferiti in particolare:

- alla proposta di adeguamento alle linee guida approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, mediante individuazione delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 e degli interventi di cui al comma 1, art. 94 bis del D.P.R. 380/2001:
 - a) rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
 - b) di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
 - c) privi di rilevanza ai fini sismici nei riguardi della pubblica incolumità;
- alla proposta di procedura di presentazione del preavviso scritto previsto dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
- alla proposta di modifica della "Relazione Tecnica Asseverazione Unica" della Modulistica Edilizia Unificata e Standardizzata, approvata con d.g.r. del 12 novembre 2018, n. 784 e aggiornata con decreto d.s. del 19/02/2020, n. 2018;
- alla proposta di "Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";
- alla proposta di definizione delle procedure di controllo degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

RITENUTO opportuno, al fine di dare attuazione agli adempimenti posti in capo alla Giunta regionale dall'art. 5 della citata l.r. 20/2020:

- approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
 - Allegato A: "Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità";
 - Allegato B: "Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Allegato C: "Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";
 - Allegato D: "Varianti di carattere non sostanziale";
 - Allegato E: "Modifica della relazione tecnica asseverazione unica per interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";
 - Allegato F: "Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";
- demandare alla competente Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti necessari ad aggiornare la Relazione Tecnica Asseverazione Unica, al fine di recepire le modifiche introdotte dall'Allegato E alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione delle nuove procedure relative alla disciplina degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti di carattere non sostanziale, in attuazione del comma 2, art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., e dell'art. 5 della l.r. 20/2020, i comuni e gli stessi uffici regionali potrebbero rilevare esigenze organizzative o situazioni e casistiche che richiedono la verifica e l'eventuale rimodulazione di talune delle disposizioni di cui al presente provvedimento attuativo;

RITENUTO, pertanto, di prevedere un periodo di monitoraggio dell'applicazione del presente provvedimento, che permetta, fino al 31 dicembre 2021, di raccogliere le esperienze maturate sul territorio da parte dei Soggetti coinvolti (comuni, Anci, uffici regionali, ordini professionali), ai fini della eventuale revisione delle presenti disposizioni;

RITENUTO di demandare alla competente Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DATTO ATTO che la presente deliberazione concorre alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Programma strategico per la semplificazione e trasformazione digitale, approvato con d.g.r. n. XI/1042 del 17 dicembre 2018, con particolare



Regione Lombardia

LA GIUNTA

riferimento agli obiettivi 2019, cui all'intervento n. 62 «Il sistema informativo a supporto della gestione telematica delle pratiche sismiche»;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, e i successivi aggiornamenti, e la declinazione dello stesso nella missione 11 - Soccorso Civile, Ter.1101 - Sistema di Protezione Civile, risultato atteso n. 179 – Interventi per la Protezione civile; per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio sismico, geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i seguenti allegati, denominati:
 - Allegato A: "Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità";
 - Allegato B: "Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";
 - Allegato C: "Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";
 - Allegato D: "Varianti di carattere non sostanziale";
 - Allegato E: "Modifica della relazione tecnica asseverazione unica per interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";
 - Allegato F: "Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";

2. di demandare alla competente Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti necessari:
 - a) ad aggiornare la Relazione Tecnica Asseverazione Unica, al fine di recepire le modifiche introdotte dall'Allegato E alla presente deliberazione;
 - b) a dare puntuale applicazione al presente atto;

3. di prevedere un periodo di monitoraggio dell'applicazione del presente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

provvedimento, che permetta, fino al 31 dicembre 2021, di raccogliere le esperienze maturate sul territorio da parte dei Soggetti coinvolti (comuni, Anci, uffici regionali, ordini professionali), ai fini della eventuale revisione delle presenti disposizioni;

4. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorra dal 8 marzo 2021;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge